

# **CHIARIMENTI CIRCA LO STATO DI DISOCCUPAZIONE BANDO DI CONCORSO CON RISERVA AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 COMMA 2 DELLA LEGGE 68/1999**

A riscontro di alcune richieste di chiarimento, con la presente si riporta il contenuto della Direttiva numero 1 del Ministero della Pubblica Amministrazione su tale tematica.

Tale Direttiva riporta al punto 4.1 , pagina otto dello stesso, la seguente dizione:

*Le persone beneficiarie, come sopra individuate, che risultano disoccupate<sup>5</sup> e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto<sup>6</sup>.*

*Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione - e quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) -, è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.*

.....

*Si sottolinea che, alla data di scadenza del bando, l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione è presupposto necessario, per il riconoscimento del titolo alla riserva di posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo, calcolata in senso più favorevole alle categorie protette all'atto dell'emanazione del bando o dell'assunzione effettiva, ove non siano state avviate altre procedure di copertura della quota, e fino ad un massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso<sup>10</sup> computando anche le altre riserve previste dalla legge<sup>11</sup>.*

Le note a margine di tale testo, in particolare, riportano la seguente sentenza:

*Consiglio di Stato sez. VI, 12/04/2013, n.1992 "( .. ) il Collegio deve rilevare che dal combinato disposto degli artt. 7, comma 2, 8, comma 2 e 16, comma 2 della citata l. n. 68 del 1999 discende che il requisito della disoccupazione, che trova il suo presupposto nell'iscrizione negli appositi elenchi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda e può non sussistere al momento dell'assunzione ( .. )".*

Il link per la consultazione integrale di tale documento è il seguente:  
<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/25-06-2019/direttiva-concernente-%E2%80%9Cchiarimenti-e-linee-guida-materia-di>

Lo stato di disoccupazione è quindi presupposto necessario per la partecipazione. Relativamente al concorso in esame tale condizione è richiamata al punto 5.1 per la presente tipologia, ove si dispone quanto segue:

*Le persone beneficiarie rientranti nella quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, come sopra individuate, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.*

*Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione - e quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) -, è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.*

*Resta fermo che i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata<sup>33</sup>, alle categorie a queste equiparate e alla categoria degli orfani di Rigopiano possono essere iscritti al predetto elenco anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.*

*Sul punto si rinvia alle previsioni del citato articolo 1 del DPR 333/2000 nonché a quanto già detto nel paragrafo 4.1.*